

DELIBERAZIONE 15 MARZO 2018
146/2018/E/GAS

APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO AVVIATO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1011^a riunione del 15 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettera g), comma 20, lettere c) e d) e comma 22;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09, recante "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2010-31 dicembre 2013 (RQTG)" (di seguito: RQTG 10/13);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RQTG)" (di seguito: RQTG 14/17);
- la deliberazione dell'Autorità 17 aprile 2014, 175/2014/E/gas, recante "Avvio di indagine conoscitiva in materia di sicurezza delle reti di trasporto di gas naturale, anche in relazione all'evento verificatosi nella giornata del 20 marzo 2014 sul gasdotto della rete di trasporto di gas naturale in località Serra Riccò (Genova)";
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2015, 299/2015/E/gas, recante "Chiusura dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione dell'Autorità

175/2014/E/gas, in relazione agli eventi verificatisi il 20 marzo 2014 al gasdotto in località Serra Riccò”;

- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 58/2017/E/gas, nonché il suo Allegato A, recante “Relazione conclusiva del supplemento di indagine in merito ai 69 eventi analoghi a quello di Serra Riccò, disposto ai sensi del punto 3 della deliberazione 25 giugno 2015, 299/2015/E/gas”;
- la determinazione della Direzione Sanzione e Impegni 10 novembre 2017, DSAI/69/2017/gas (di seguito: determinazione DSAI/69/2017/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 876/2017/A, con cui l’Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 43/2018/R/gas, recante “Criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per gli anni 2018 e 2019”;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera g, della legge 481/95, prevede, tra l’altro, che l’Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l’articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le imprese siano tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle loro funzioni;
- gli articoli 10 e 11, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, prevedono che qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento può richiedere, ai soggetti che ne siano in possesso, informazioni e documenti utili all’istruttoria o proporre che siano disposti accessi e ispezioni, perizie o consulenze, come disciplinati dalle disposizioni vigenti;
- l’articolo 4*bis*, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, prevede che il termine di conclusione del procedimento è sospeso, tra l’altro, dalla data della richiesta di informazioni e di ispezione fino alla data di ricevimento delle informazioni o della conclusione dell’ispezione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la determinazione DSAI/69/2017/gas, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni ha avviato un procedimento per l’accertamento di violazioni in materia di sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale di cui alla RQTG 10/13 e 14/17 e per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, nei confronti di una società di trasporto del gas naturale (di seguito: società di trasporto), ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;

- con la medesima determinazione, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni ha ritenuto necessario acquisire, ai sensi dell'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, dalla società di trasporto, documentazione inerente le violazioni oggetto di contestazione nel citato procedimento sanzionatorio;
- con nota del 5 gennaio 2018 (acquisita con prot. Autorità 491 del 9 gennaio 2018), la società di trasporto ha trasmesso la documentazione e le dichiarazioni sostitutive richieste con la predetta determinazione DSAI/69/2017/gas;
- il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni ha proposto, ai sensi dell'articolo 11, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, per il tramite della Direzione Accountability e Enforcement, una verifica ispettiva da effettuarsi, nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato con la determinazione DSAI/69/2017/gas, presso la suddetta società di trasporto al fine di meglio verificare le informazioni contenute nella documentazione trasmessa con la nota del 5 gennaio 2018.

RITENUTO:

- necessario effettuare una verifica ispettiva, nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato con la determinazione DSAI/69/2017/gas, presso la suddetta società di trasporto

DELIBERA

1. di disporre, ai sensi dell'articolo 11, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una verifica ispettiva nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato con la determinazione DSAI/69/2017/gas per violazioni in materia di sicurezza del servizio trasporto del gas naturale, da effettuare entro il 31 dicembre 2018, secondo le modalità definite nel documento "Verifica ispettiva in materia di sicurezza del servizio trasporto del gas naturale: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al punto 1 siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC), con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, alla società destinataria delle contestazioni di cui al procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/69/2017/gas, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare alla società di trasporto il presente provvedimento mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);

4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e l'avviso di cui al precedente punto 2;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 ottobre 2018;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni